

Ministero dell'interno

DIREZIONE GENERALE DELLA PROTEZIONE CIVILE E DEI SERVIZI ANTINCENDI
SERVIZIO TECNICO CENTRALE

Ispettorato insediamenti civili, commerciali, artigianali ed industriali

PROT. n° P325/4134 sott. 58

Roma, 23/05/2000

Al Comando Provinciale VV.F.

00184 – ROMA

(Rif. nota n. 40535 del 6/4/2000)

e, p.c. All'Ispettorato Regionale VV.F. per il Lazio

00144 - ROMA

OGGETTO: D.M. 12 aprile 1996. Punto 4.1.2 e 4.2.3 – Aperture di aerazione.-

In riscontro alla nota a margine indicata, si ritiene opportuno premettere e sottolineare che la vigente normativa di sicurezza di cui al D.M. 12 aprile 1996 non è da ritenere più gravosa di quella previgente di cui alla Circolare n° 68/1969, ma ne costituisce aggiornamento alle nuove realtà tecnologiche nel frattempo determinatesi soprattutto nel settore dei materiali, nonché superamento di certi vincoli rivelatisi dall'esperienza troppo restrittivi o non giustificati da riscontri obiettivi che inducevano al ricorso, sempre più frequente, all'istituto della deroga.

L'attuale normativa, infatti, alle condizioni dettate - tra le quali quella aggiuntiva di estendere l'apertura di aerazione a filo soffitto - consente la contiguità dei locali caldaia con locali di pubblico spettacolo e con ambienti soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persona/m², laddove la Circolare n° 68/69 ne vietava invece la possibilità.

Per quanto riguarda tutti gli altri impianti, la norma prescrive che le aperture di aerazione dei relativi locali devono essere realizzate nella parte alta della parete esterna, e ciò ai fini di evitare la formazione di sacche di gas.

Con tale formulazione, la nuova normativa - sopperendo ad una lacuna della Circolare n° 68/69 la quale, parlando di aerazione in termini generici, determinava incongruenze nella scelta ubicativa delle aperture - ha inteso richiamare l'attenzione che, ai fini del conseguimento di un efficace ricambio d'aria, le aperture devono essere realizzate nella parte più alta possibile della parete esterna, compatibilmente con la presenza di strutture portanti emergenti.

È parere di questo Ufficio, pertanto, che – in presenza di travi – tali aperture vanno collocate nell'immediata zona sottotrave e, comunque, mai al di sotto della metà superiore della parete.

IL DIRIGENTE
DEL SERVIZIO TECNICO CENTRALE
(MAZZINI)



Comando Provinciale
Vigili del Fuoco di Roma
Divisione I – Prevenzione Incendi

Prot. n° 40535

Roma, 06.04.2000

Al Ministero dell'Interno D.G.P.C. e S.A.
Servizio Tecnico Centrale
Ispettorato Insediamenti Civili,
Commerciali, Artigianali ed Industriali
Piazza Viminale
00184 ROMA

All'Ispettorato Regionale VV.F.
Per il Lazio
Via del Ciclismo, 19
00144 ROMA

OGGETTO: D.M. 12/4/96 – Punti 4.1.2 e 4.2.3 – Quesito.

Nel definire la posizione della superficie di aerazione naturale, il D.M. 12.04.96 sembra differenziare, nei punti indicati in oggetto, i casi in cui il locale caldaie sia o meno contiguo o sottostante a locali di pubblico spettacolo o soggetti ad affollamento superiore a 0,4 persone/mq o ai relativi sistemi di vie d'uscita. Mentre, infatti, nel caso generale (punto 4.1.2) viene richiesto che le aperture siano "... realizzate nella parte più alta della parete ...", nei casi in cui il locale sia sottostante o contiguo a locali soggetti ad affollamento viene anche prescritto esplicitamente (punto 4.2.3) che "... l'apertura di aerazione si deve estendere a filo soffitto ...".

Ciò premesso, si chiede a codesto Ministero di voler chiarire se:

1. esista o meno la differenziazione desunta da questo Comando ovvero se sempre e comunque la superficie di aerazione, nei locali adibiti ad ospitare gli impianti termici alimentati a combustibile gassoso avente densità inferiore a 0,8, debba essere collocata a filo soffitto;
2. in caso affermativo, se la presenza di travi in corrispondenza della parete esterna possa essere tollerata e se sì, fino a quali dimensioni;
3. la realizzazione di controsoffitti leggeri, purché certificati a tenuta di gas freddi (intendendo la loro non collaborazione al conferimento della resistenza strutturale del solaio) possa essere un'alternativa accettabile e/o prescrivibile al fine di conferire alla superficie di aerazione le caratteristiche di posizione previste dalla norma.

IL COMANDANTE PROVINCIALE
(Dott. Ing. Luigi ABATE)